



Sent. n. 144/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37509** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza del Sig.:

- **XXX**, nato a XXX, il XXX, residente a XXX, alla XXX, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Tony Luigi De Giorgi ed elettivamente domiciliato come in atti;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato come in atti.

Oggetto: diritto al riscatto di periodi di servizio ai fini pensionistici ex art. 5, comma 3, D.Lgs. 165/1997 e domanda di riliquidazione del trattamento di quiescenza secondo il sistema interamente retributivo.

Visto il Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016).

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 18 giugno 2024, l'Avv. Pasquale De Giorgi - in sostituzione dell'Avv. Tony Luigi De Giorgi - per il ricorrente e l'Avv.

	Ilaria De Leonardis per l’I.N.P.S.	
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto.	
	FATTO	
	1. Con ricorso depositato in data 18 gennaio 2024, il Sig. XXX ha dedotto:	
	- di aver prestato servizio come dipendente del Ministero della Difesa in	
	qualità di 1° Luogotenente dell'Aeronautica Militare presso il 61° Stormo	
	“C. Negri” - Aeroporto Militare “F. Cesari” di Galatina;	
	- di essere in pensione a decorrere dal 1° novembre 2019 nonché titolare di	
	trattamento diretto di anzianità n. XXX liquidato con il sistema misto;	
	- di aver prestato servizio quale allievo della scuola specialisti	
	dell'Aeronautica Militare nel periodo compreso tra il 15 ottobre 1984 ed	
	il 1° agosto 1985, non computato ai fini delle maggiorazioni;	
	- di aver chiesto all'I.N.P.S., con formale istanza del 25 gennaio 2017, il	
	riscatto a titolo oneroso del servizio prestato entro l’anno 1995, pari a 10	
	mesi, al fine di ottenere gli aumenti dei periodi di servizio, entro il limite	
	massimo di cinque anni, previsti, anche ai fini pensionistici, dall’art. 5,	
	comma 3, del D.Lgs. 165/1997;	
	- che l’I.N.P.S., con nota del XXX (prot. n. XXX), ha rigettato la richiesta	
	di riscatto avanzata dal ricorrente per avere lo stesso maturato, alla data	
	della domanda, un periodo di maggiorazioni pari a cinque anni,	
	indipendentemente dalla collocazione temporale delle maggiorazioni	
	chieste a riscatto ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.Lgs. 165/1997.	
	Il ricorrente ha, quindi, chiesto di: “a) Accertare e dichiarare il diritto in suo	
	<i>favore alla riscattabilità (e quindi alla maggiorazione) del quinto del periodo</i>	
	<i>di servizio prestato quale allievo sottufficiale presso la scuola specialisti</i>	
	2	

dell'Aeronautica Militare dal 15 ottobre 1984 al 1° agosto 1985, ai sensi degli artt. 5, co. 3 e 7, co. 3 D. Lgs. n. 165 del 1997, scomputando, ai fini pensionistici, le maggiorazioni dei periodi eccedenti il quinquennio maturate successivamente al 1° gennaio 1998 e già riconosciute; e per l'effetto b) Condannare l'INPS, in persona del suo l.r.p.t., all'accoglimento della domanda di riscatto presentata dal ricorrente in data 25.1.2017; c) Accertare e dichiarare il diritto dello stesso alla riliquidazione della pensione diretta di anzianità n. XXX in godimento con applicazione del sistema interamente retributivo ex art. 1, comma 13, L. n. 335 del 1995, con riferimento all'anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 2011 (art. 24, comma 2, D.L. n. 201 del 2011), avendo raggiunto, per effetto di tale riscatto, 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; d) Condannare l'INPS convenuto al pagamento dei compensi professionali con distrazione”.

2. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata il 6 giugno 2024, nella quale ha eccepito l'infondatezza del ricorso, sul rilievo per cui alla data della domanda di riscatto l'interessato aveva maturato il limite massimo di maggiorazioni, pari a 5 anni, fissato dall'art. 5, commi 1 e 3, D.Lgs. 165/1997.

L'Istituto Previdenziale ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “- *nel merito, rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa; - spese rifuse*”.

3. All’udienza del 18 giugno 2024, l’Avv. Pasquale De Giorgi si è riportato al ricorso introduttivo ed ha rappresentato che la giurisprudenza della Corte dei conti si è già pronunciata favorevolmente su fattispecie analoghe a quella in

	esame mentre l’Avv. Ilaria De Leonardis si è riportata agli scritti difensivi.	
	Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all’esito della	
	camera di consiglio - di seguito trascritto.	
	DIRITTO	
	4. Il presente giudizio ha ad oggetto le domande formulate dal Sig. XXX per	
	la declaratoria di riscattabilità - ai fini della maggiorazione del servizio utile a	
	pensione ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.Lgs. 165/1997 - del periodo di	
	servizio prestato quale allievo sottufficiale presso la scuola specialisti	
	dell'Aeronautica Militare dal 15 ottobre 1984 al 1° agosto 1985 nonché per la	
	riliquidazione del suo trattamento di quiescenza con il sistema interamente	
	retributivo.	
	5. Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato.	
	5.1. La domanda relativa alla riscattabilità del periodo di servizio prestato dal	
	ricorrente dal 15 ottobre 1984 al 1° agosto 1985 può trovare accoglimento.	
	Sul punto, vengono, in considerazione i principi affermati da altra pronuncia	
	di questa Sezione per cui:	
	- l’art. 5, comma 3, D.Lgs. 165/1997, “[...] prevede la possibilità di	
	riscattare, ai fini del riconoscimento degli aumenti dei periodi di servizio	
	(c.d. supervalutazione di 1/5 del servizio prestato garantita al personale	
	militare in funzione dello svolgimento del servizio d’istituto o di altri	
	particolari servizi), il servizio militare comunque prestato, anche in	
	posizione di pre-ruolo, secondo quanto testualmente indicato nella stessa	
	rubrica dell’articolo in rassegna” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia,	
	14 gennaio 2022, n. 21);	
	- l’art. 7, comma 3, D.Lgs. 165/1997, “[...] nel contesto delle disposizioni	
	4	

	<i>transitorie emanate dal legislatore per governare il passaggio dalla</i>	
	<i>vecchia alla nuova disciplina, stabilisce che gli aumenti dei periodi di</i>	
	<i>servizio anche se eccedenti i 5 anni, maturati alla data di entrata in vigore</i>	
	<i>del decreto legislativo in rassegna (31.12.1997), sono riconosciuti validi</i>	
	<i>ai fini pensionistici; “ne discende quale diretto corollario, secondo una</i>	
	<i>esegesi sistematica e teleologica, che lo spartiacque temporale per</i>	
	<i>attribuire la suddetta supervalutazione, anche oltre il limite massimo dei</i>	
	<i>5 anni, è rappresentato unicamente dalla circostanza che il periodo di</i>	
	<i>servizio in questione sia già stato svolto alla data del 31.12.1997, e,</i>	
	<i>quindi, definitivamente maturato ed acquisito alla posizione contributiva</i>	
	<i>dell’interessato, indipendentemente dalla data di presentazione della</i>	
	<i>relativa domanda, prima o dopo il conseguimento del limite quantitativo</i>	
	<i>dei 5 anni” (C. conti, Sez. Piemonte, sent. n. 249/2019)” (cfr. Corte dei</i>	
	<i>conti, Sez. Giur. Puglia, 14 gennaio 2022, n. 21).</i>	
	<i>Inoltre, come condivisibilmente affermato dalla Seconda Sezione</i>	
	<i>Giurisdizionale Centrale d’appello della Corte dei conti, “[...] non è con la</i>	
	<i>proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente</i>	
	<i>di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del</i>	
	<i>fatto costitutivo presupposto della stessa, [...] mentre la successiva domanda</i>	
	<i>e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per</i>	
	<i>esercitare il predetto diritto. Del resto, soprattutto in ambito previdenziale, è</i>	
	<i>ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non</i>	
	<i>proponga, nell’immediato, la domanda per ottenerla, ma ciò non esclude il</i>	
	<i>suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo</i>	
	<i>la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello</i>	
	5	

specifico non sussiste. A conferma di quanto esposto depone l'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui "L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995", così che il calcolo dell'onere è dalla legge ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della presentazione della domanda. In tale ultimo caso, infatti, la facoltà di riscatto di determinati periodi sarebbe ingiustamente preclusa a discapito, appunto, dei diritti del pensionato; infatti, ben può il pensionato, fermo restando il limite dei cinque anni, scegliere di poter riscattare (pertanto a titolo oneroso) un determinato periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, qualora l'esercizio di tale opzione possa comportare maggiori benefici per il pensionato. Del resto, come già precisato, l'art. 5 co. 1 e 3 d.lgs. n. 165/1997 fa riferimento a cinque anni complessivi, non ponendo alcun limite temporale alla loro maturazione, e l'art. 7, co. 3 prevede che gli aumenti dei periodi di servizio maturati antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, con percezione dell'indennità, siano riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni, facendo con ciò espresso riferimento al verificarsi del presupposto della maggiorazione e non alla circostanza della presentazione della domanda di riscatto. [...] Va da sé che i periodi eccedenti il quinquennio maturati successivamente al 1.01.1998 comunque non saranno valutati ai fini pensionistici, nel rispetto di quanto previsto dall'art.7 comma 1 del

		<i>d.lgs.165/1997” (v. Corte dei conti, II^ Sez. Giur. App., 5 luglio 2021, n. 223).</i>
		<i>In merito, è opportuno precisare che: “[...] la giurisprudenza contabile è [...]</i>
		<i>consolidata nel ritenere che possa essere oggetto della supervalutazione di</i>
		<i>1/5 anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola</i>
		<i>Allievi, alla luce del tenore letterale art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/97,</i>
		<i>chiarissimo nel ritenere riconoscibili i periodi di servizio comunque prestati</i>
		<i>[...]. Allo stesso modo la tesi per cui la riscattabilità non è consentita per</i>
		<i>periodi di servizio prestati, quale allievo, prima dell’entrata in vigore del</i>
		<i>d.lgs. n. 165/97 (1.1.1998, ex art. 8 del medesimo d.lgs 165/97), non ha alcuna</i>
		<i>base normativa e non trova riscontro alcuno nella giurisprudenza contabile,</i>
		<i>la quale ha pacificamente riconosciuto la facoltà di riscatto rispetto a tali</i>
		<i>periodi” (v. Corte dei conti, II^ Sez. Giur. App., 8 marzo 2022, n. 92).</i>
		Nel caso di specie, dal quadro riepilogativo del servizio utile a pensione
		contenuto nella determina di liquidazione del trattamento di quiescenza
		dell’odierno ricorrente (Atto I.N.P.S. n. XXX) e dall’atto ricognitivo dei
		periodi di servizio militare prestato dal Sig. XXX elaborato dall’Aeronautica
		Militare, emerge che lo stesso ha prestato servizio effettivo quale militare di
		carriera presso quest’ultimo Ente dal 15 ottobre 1984 al 1° agosto 1985 (Docc.
		1 e 3 di parte ricorrente).
		Posto che il servizio prestato nel periodo testé richiamato è stato reso
		antecedentemente alla data del 31 dicembre 1997, il Sig. XXX ha maturato il
		diritto al riscatto oneroso dello stesso ai fini della maggiorazione di 1/5, fermo
		naturalmente il limite massimo del quinquennio previsto dall’art. 5, comma 1,
		D.Lgs. 165/1997.
		5.2. L’ulteriore domanda formulata dal ricorrente - e relativa alla

	riliquidazione, con il sistema retributivo, del trattamento di quiescenza	
	attualmente goduto - non può trovare accoglimento.	
	Sul punto, è dirimente il rilievo per cui la riliquidazione della pensione con il	
	sistema interamente retributivo presupporrebbe che il Sig. XXX vantasse al	
	31 dicembre 1995 un’anzianità di servizio, utile a fini pensionistici, di almeno	
	18 anni (art. 1, comma 13, L. 335/1995).	
	Nel caso di specie, invece, l’odierno ricorrente vanta, alla data del 31 dicembre	
	1995, un servizio utile pari a 17 anni, 10 mesi e 14 giorni.	
	Né l’invocata riscattabilità del servizio prestato dal 15 ottobre 1984 al 1°	
	agosto 1985 determina <i>ex se</i> il superamento della menzionata soglia dei 18	
	anni di servizio, atteso che la corrispondente maggiorazione del servizio utile	
	a pensione non opera automaticamente ma postula l'integrazione di una	
	fattispecie complessa, alla quale concorre il pagamento dei pertinenti oneri da	
	riscatto, in assenza del quale non può sussistere il diritto ad alcun aumento del	
	servizio utile a pensione.	
	Tale presupposto contributivo non si è verificato, in quanto non consta - allo	
	stato - il versamento, ad opera dell’interessato, dell’importo dovuto ai fini del	
	riscatto del periodo di servizio oggetto della presente controversia.	
	6. L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle	
	spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione	
	monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37509 proposto dal	
	Sig. XXX, così provvede:	
	1) dichiara la riscattabilità - per la maggiorazione prevista dall’art. 5, comma	
	8	

	3, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 ai fini pensionistici - del servizio prestato	
	dal ricorrente dal 15 ottobre 1984 al 1° agosto 1985;	
	2) respinge la domanda del ricorrente relativa al ricalcolo del suo trattamento	
	di quiescenza con il criterio interamente retributivo;	
	3) dispone la compensazione delle spese di lite.	
	Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.	
	Depositata il 03.07.2024	
	Il Funzionario	Il Giudice
	Franca Maria Alfarano	Andrea Mazzieri
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	Depositata il 03.07.2024	
	Il Funzionario	Il Giudice
	Franca Maria Alfarano	Andrea Mazzieri
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art.	
	52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di	
	protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e	
	gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.	
	Bari 03.07.2024	Il Funzionario
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	9	

